

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA
Città Metropolitana di Palermo

Organo di Revisione Economico-Finanziario

VERBALE N. 06 DEL 17.02.2026

Il Revisore dei Conti del Comune di Santa Cristina Gela, nella persona del Dott. Taormina Gianfranco,

Premesso che l'Ente ha trasmesso richiesta di parere con PEC prot. n. 1078 del 17.02.2026 sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.3 del 16.02.2026 avente ad oggetto " Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000 derivante da provvedimento esecutivo Comune di Santa Cristina Gela/Salerno Ignazio Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n.574/2025"

Atteso che :

- che con la sentenza n. 574/2025, pubblicata il 23 aprile 2025, emessa nel proc. iscritto al n. 489/2019 RG, il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato "... il diritto del signor Salerno Ignazio a percepire l'importo di €. 16.522,70 quale differenza tra l'indennità definitiva concordata nell'atto di cessione del 06.05.2010 e l'ammontare dovuto dal cedente a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione per le opere di edificazione effettuate in relazione al permesso di costruire n. 12/2010, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 14.01.2017 fino al soddisfo" ed ha condannato "...il Comune di Santa Cristina Gela, in personale del Sindaco pro- tempore, al pagamento in favore del signor Salerno Ignazio dell'importo di €. 16.522,70 oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 14.01.2017 fino al soddisfo";
- che la sentenza n. 574/2025 è stata oggetto d'impugnazione innanzi la Corte di Appello di Palermo R.G. n. 1340/2025, ma all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, è stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in quanto si evidenziava che "l'impugnazione non si rivela manifestamente fondata, che l'importo oggetto di condannatorio, pari ad € 16.522,70 oltre spese di lite, è ben lungi dal poter comportare pregiudizi irreparabili per un ente comunale, e che alcunché è stato anche solo adombrato in relazione all'eventuale possibile insolvenza della controparte, che risulta pure titolare di immobili";
- che la sentenza n. 574/2025 è stata notificata al Comune di Santa Cristina Gela, quale titolo esecutivo, in data 25 maggio 2025 prot. n.4186;
- che vani sono risultati i numerosi tentativi di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia atteso che con nota del 30.01.2026 prot. n. 689 il legale dell'Ente, avv. Guerriero comunicava che il sig. Salerno aveva comunicato, per il tramite dell'Avv. Crini, di non accettare alcuna proposta transattiva;

- con atto di precetto del 07.02.2026 notificato in data 09.02.2026 prot. n. 904 è stato intimato il pagamento della somma di € 18.874,04 al Comune di Santa Cristina Gela;

- che con nota dell'11.02.2026 prot. n.990 l'Avv. Guerriero evidenziava la legittimità dell'atto di precetto e che le suddette somme dovevano essere corrisposte;

-che con nota del 12.02.2026 prot.991 l'Avv. Guerriero evidenziava la regolarità della notifica dell'atto di precetto prodromico all'esecuzione e la congruità degli importi contenuti nello stesso atto;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e

arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 c. 1 lett. a) del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.

Tenuto conto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari all'importo complessivo di € 18.874,04 sarà garantita con le risorse appostate al cap. 1994 cod. 01.03.10.99.99.999 del Bilancio 2025/2026 annualità 2026;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL di cui all'art.3 comma 1 lett. d della legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell'area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 53 e 55 della L. 8/6/1990 n. 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, dell'art.13 della L.R. 03 Dicembre 1991 n.44 e degli artt.49 e 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012,

il Revisore dei Conti per quanto di competenza

ESPRIME

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla proposta in oggetto

INVITA

L'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti ad essa allegati, alla Corte dei Conti - Procura Regionale della Sicilia, attenendosi a quanto prescritto dalla Corte dei Conti, in merito a quanto prescritto dall'art.53 del codice di giustizia contabile, prescrizione da ultimo richiamata dal Procuratore Regionale con nota Proc-Reg.-Sic- Procsic - 47 del 23.02.2024;

Monreale li 17.02.2026

Il Revisore Unico
Dott. Taormina Gianfranco